

DELIBERA N. 98 /08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società R.T.I. s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Retequattro”) per la violazione dell’articolo 38, comma 2, Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998 n. 99;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, recante *Testo unico della radiotelevisione*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n. 155/06/CSP del 26 luglio 2006, notificata in data 16 gennaio 2007, con la quale la società R.T.I. S.p.A., esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Retequattro”, è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato dalla data di notifica del medesimo atto;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio sulle trasmissioni televisive della emittente “Retequattro”, esercita dalla società R.T.I. S.p.A., si è riscontrato che il giorno 26 gennaio 2008 nella fascia oraria 22-23 è stata trasmessa pubblicità per 12 minuti e 47

secondi (in particolare risultano trasmessi 30 spot, 2 Diari e INLOGO della durata di 10 secondi) per un affollamento orario del 20.19%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la trasmissione di messaggi pubblicitari, da parte delle emittenti radiotelevisive, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero ed il 18 per cento di ogni ora, tenuto anche conto che un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;

CONSIDERATO che adottando il criterio della detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno dei 32 eventi pubblicitari assimilabili a spot e trasmessi nell'ora, criterio stabilito dalla Commissione Servizi e Prodotti nella riunione del 6 giugno 2007, il corrispondente valore di affollamento pubblicitario scende al **19.83%**, superiore al limite del 18 %, la cui eccedenza del 1,83% non risulta interamente recuperabile né nella fascia oraria precedente ore 21-22 (il cui valore riscontrato è 16.39%, al netto delle detrazioni per i 29 eventi +INLOGO trasmessi), né in quella successiva delle ore 23-.24 (affollamento del 17.62%, al netto delle detrazioni per i 29 eventi pubblicitari trasmessi);

RILEVATO, pertanto, che si riscontra il superamento dei limiti previsti, senza possibilità di recupero alcuno dell'intero valore dell'eccedenza pari al valore del 1,83 % nelle fasce adiacenti , per il giorno 26 gennaio 2008 nella fascia oraria 22-23 ;

CONSIDERATO che la società R.T.I. S.p.A., concessionaria dell'emittente "*Rete quattro*" non risulta aver ottemperato alla diffida di cui alla menzionata delibera n. 155/06/CSP del 26 luglio 2006, notificata in data 16 gennaio 2007, in quanto nella data sopra indicata è stato riscontrato un valore di affollamento pubblicitario superiore a quanto consentito dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo alla rilevazione di inottemperanza di un provvedimento dell'Autorità, delibera n. 155/06/CSP del 26

luglio 2006 finalizzato a garantire il rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nell'interesse degli utenti spettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nonostante la notifica di un provvedimento di diffida, si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma, con n. 1 episodio di violazione in data successiva a quella di notifica della citata delibera n. 155/06/CSP;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima emittente era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti, in quanto le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni del provvedimento di diffida di cui alla citata delibera n. 155/06/CSP;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità media, nella misura di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), valore pari al triplo del minimo edittale;

VISTI gli articoli 38, comma 2, e 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "*Retequattro*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00) per l'episodio di violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 51, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 98 /08/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 8 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola